

DETERMINA PER ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI GARA

NUMERO GARA: 7528617 - LOTTO 2 - CIG: 80226357D5

PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI "SUPPORTO LEGALE STRAGIUDIZIALE PER ANPAL SERVIZI S.P.A." SUDDIVISO IN DUE LOTTI E PER LA DURATA DI 24 MESI.

VISTA la Procedura in oggetto ed in particolare il Lotto 2 relativo a: *"supporto legale stragiudiziale in ambito di diritto amministrativo e di diritto societario"*;

VISTA la nota pervenuta via PEC in data 19/11/2019, con la quale l'operatore economico "Costituendo RTI – Avv. Giorgio Fraccastoro – Studio Legale Fraccastoro e Avv. Marco Muscettola – Studio Legale PLC" presentava formale istanza di annullamento in autotutela del provvedimento adottato dalla Commissione Giudicatrice e comunicato dal RUP Prot. n. 0009952 del 14/11/2019, assumendo che lo stesso provvedimento risultava illegittimo ed erroneo nella sua motivazione fondata su una presunta *"indeterminatezza dell'offerta e conseguente impossibilità di attribuzione di punteggio, che comporta il mancato raggiungimento, da parte dell'offerta tecnica presentata, del punteggio minimo previsto dall'articolo 8 della lettera di invito"*;

VISTA la nota del 21/11/2019 con la quale l'operatore economico "Associazione Professionale Studio Legale Ristuccia&Tufarelli" formulava una analoga istanza di riesame ed annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione adottato dalla Commissione Giudicatrice e comunicato dal RUP per gli stessi motivi di cui al punto precedente afferenti alla *"indeterminatezza dell'offerta e conseguente impossibilità di attribuzione di punteggio, che comporta il mancato raggiungimento, da parte dell'offerta tecnica presentata, del punteggio minimo previsto dall'articolo 8 della lettera di invito"*;

PRESO ATTO che, anche gli ulteriori due Operatori Economici concorrenti alla gara in oggetto (Lotto 2), risultano essere stati esclusi dalla Commissione Giudicatrice per motivi sostanzialmente analoghi di natura procedimentale afferenti alla rilevata indeterminatezza dell'offerta dovuta alla mancata indicazione del Curriculum Vitae del professionista "esecutore" della prestazione (concorrente "Studio Legale Lipani Catricalà & partners - Associazione professionale") nonché (concorrente Gandino Paire Studio di Avvocati) per non aver raggiunto la soglia minima di punteggio pari a punti 42/70 prevista dagli atti di gara - lex specialis del procedimento - il cui superamento era necessario per il passaggio alla fase successiva di valutazione dell'offerta economica;

CONSIDERATO che la scrivente Stazione Appaltante, nella fase istruttoria del presente provvedimento, ha accertato e verificato che i motivi di doglianza a supporto delle diverse istanze di revoca in autotutela del provvedimento di esclusione formulate dai tre Operatori Economici risultano oggettivamente coincidenti;

Anpal Servizi SpA

00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60
Telefono 06.802441.1 - Fax 06.8082085
www.anpalservizi.it

Azionista Unico ANPAL - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057
Tribunale di Roma 323242/97 - CCIAA Roma 879100
Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542

VERIFICATO che nel periodo temporale previsto dalla procedura di gara risultavano pervenute diverse richieste di chiarimenti da parte degli Operatori Economici riferite all'obbligo di indicare, in sede di offerta, un esecutore unico della prestazione sebbene gli atti di gara prevedevano anche la possibilità di presentare offerta da parte di una RTI di natura orizzontale;

PRESO ATTO che nonostante fosse stata correttamente fornita la necessaria puntuale ed esauriente risposta ai suddetti quesiti, fondata su una specifica esigenza operativa della Stazione Appaltante, gli Operatori Economici concorrenti non hanno interpretato correttamente tale necessità come descritta nella lettera di invito e nei relativi chiarimenti;

VISTA la necessità di garantire il rispetto dei principi generali dettati dalla normativa di settore della par condicio, del *favor participationis*, buon andamento, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa nonché del giusto procedimento e dell'effettiva concorrenza;

VISTO il disposto dell'articolo 21 *nonies* e dell'articolo 21 *quinquies* della L. n. 241 del 1990 che prevedono la necessità di individuare le ragioni di interesse pubblico che giustificano il provvedimento di revoca in autotutela;

CONSIDERATO che, dal contenuto dei verbali trasmessi dalla Commissione Giudicatrice, si è riscontrato che i provvedimenti di esclusione, così come evidenziato anche nelle istanze di riammissione alla procedura trasmesse da parte degli Operatori Economici esclusi, risultavano fondati sulla non corretta interpretazione sia delle prescrizioni degli atti della procedura sia delle successive risposte ai quesiti pervenuti così come comunicato dalla Stazione Appaltante a tutti partecipanti attraverso la piattaforma e-procurement NET4MARKET;

CONSIDERATA altresì la necessità di procedere all'annullamento in autotutela di tutti gli atti di gara per i richiamati motivi finalizzati a garantire sia il rispetto dei principi generali richiamati sia l'interesse pubblico della Stazione Appaltante ad ottenere la migliore offerta dagli Operatori Economici partecipanti;

VISTA la puntuale prescrizione della lettera di invito (articolo 2, pagina 4) nella parte in cui è previsto che "la Società si riserva la facoltà di non dare seguito alla procedura di gara e/o alla sua aggiudicazione, in tutto o in parte, qualora sopravvengano cause di forza maggiore, senza che ciò possa determinare alcuna pretesa da parte delle società partecipanti o della società aggiudicataria";

PRESO ATTO della necessità di prevenire qualsiasi ipotesi di contenzioso che possa insorgere con gli Operatori Economici concorrenti che potrebbero cagionare ritardi e difficoltà nell'azione amministrativa e operativa richiesta istituzionalmente alla Stazione Appaltante;

Anpal Servizi SpA


00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60
Telefono 06.802441.1 - Fax 06.8082085
www.anpalservizi.it

Azionista Unico ANPAL - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057
Tribunale di Roma 323242/97 - CCIAA Roma 879100
Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa integralmente riportate:

1. Di annullare tutti gli atti della procedura in oggetto relativamente al Lotto 2 atteso che ancora non si è provveduto alla definizione della graduatoria finale non ledendo quindi alcuna posizione giuridica acquisita da nessun operatore economico;
2. di trasmettere il seguente atto agli Operatori Economici interessati.



ANPAL Servizi
Responsabile del Provvedimento
Mauro Tringali

La presente comunicazione è pubblicata all'indirizzo Internet della Stazione appaltante: www.anpalservizi.it e sulla piattaforma e-procurement NET4MARKET. La pubblicazione vale come notificazione e sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi forma di comunicazione ai concorrenti.

Anpal Servizi SpA

00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60
Telefono 06.802441.1 - Fax 06.8082085
www.anpalservizi.it

Azionista Unico ANPAL - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057
Tribunale di Roma 323242/97 - CCIAA Roma 879100
Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542

